



REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale	N° 211 del 22 Dicembre 2008
--	------------------------------------

Oggetto:

Costituzione della comunità montana "Casentino" ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 37.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

Struttura Proponente: SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Pubblicità'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 giugno 2008, n. 37, recante “Riordino delle Comunità Montane”;

Visto l’articolo 5 della legge regionale n. 37 del 2008, e in particolare:

- il comma 1, che prevede che la comunità montana è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale;
- il comma 2, che prevede che il decreto stabilisce i termini e le modalità da rispettare e le operazioni da effettuare per costituire e insediare gli organi di governo della comunità montana ed ogni altra disposizione necessaria per l’approvazione dello statuto e per il funzionamento, anche in via transitoria, dell’ente; stabilisce altresì la denominazione della comunità montana, corrispondente a quella dell’ambito territoriale;

Visto l’articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 37 del 2008, che prevede che dalla data di entrata in vigore della legge le comunità montane sono costituite negli ambiti territoriali indicati nell’allegato B della legge medesima, o come risultanti dalle eventuali modifiche di cui all’articolo 13, comma 2;

Visto l’articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 37 del 2008, che prevede che il Presidente della Giunta regionale, con uno o più decreti di cui all’articolo 5 della legge regionale medesima, provvede alla costituzione delle nuove comunità montane, in continuità giuridica con quelle preesistenti e che per dette comunità montane:

- a) è disposta la costituzione della conferenza dei sindaci; l’assemblea in carica è adeguata ai comuni che risultano compresi nell’ambito della comunità montana; per i comuni che non sono già rappresentati nell’assemblea, l’assemblea è integrata dai rappresentanti di cui all’articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 37 del 2008;
- b) è disposto il rinnovo dell’assemblea, per tutte le comunità montane, in occasione delle elezioni amministrative previste nel 2009, salvo il termine più breve previsto dal nuovo statuto;
- c) il presidente e gli assessori restano in carica fino al rinnovo dell’assemblea, salva diversa previsione dello statuto vigente; è comunque disposto il rinnovo del presidente e degli assessori a seguito del rinnovo dell’assemblea di cui alla lettera b);
- d) non può essere disposta la sostituzione del singolo assessore se non si è provveduto a dare attuazione all’articolo 7, comma 9, della legge regionale n. 37 del 2008;
- e) il presidente, la giunta e l’assemblea in carica svolgono le funzioni e i compiti previsti dallo statuto vigente, salvo quanto previsto dalla lettera f);
- f) la conferenza dei sindaci svolge le funzioni previste dall’articolo 7, comma 8, della legge regionale n. 37 del 2008 relative alla proposta di nuovo statuto; dall’entrata in vigore del nuovo statuto, svolge le altre funzioni da questo previste in conformità alla legge regionale medesima;
- g) le norme dello statuto e i regolamenti della comunità montana preesistente si applicano, in via transitoria, per le parti non contrastanti con la legge regionale n. 37 del 2008.

Considerato che, entro i termini di cui all’articolo 13, comma 2, della legge regionale n. 37 del 2008, non sono state apportate modifiche all’allegato B alla legge regionale medesima concernente l’ambito territoriale della comunità montana Casentino;

Ritenuto di provvedere, con il presente atto, alla costituzione della comunità montana Casentino;

DECRETA

1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2009, è costituita, in continuità con la preesistente comunità montana Casentino, la comunità montana denominata “Casentino”, comprendente i comuni di Bibbiena, Capolona, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla.
2. E’ costituita la conferenza dei sindaci della comunità montana Casentino, di cui fanno parte i sindaci dei comuni di Bibbiena, Capolona, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla.
3. E’ disposto il rinnovo dell’assemblea della comunità montana Casentino, in occasione delle elezioni amministrative previste nel 2009, salvo il termine più breve previsto dal nuovo statuto.
4. Il presidente e gli assessori della comunità montana Casentino, in carica alla data del 1° gennaio 2009, restano in carica fino al rinnovo dell’assemblea, salva diversa previsione dello statuto vigente; è comunque disposto il rinnovo del presidente e degli assessori a seguito del rinnovo dell’assemblea di cui al punto 3 del presente decreto.
5. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di assessore della comunità montana Casentino, non ne può essere disposta la sostituzione se non si è provveduto a dare attuazione all’articolo 7, comma 9, della legge regionale n. 37 del 2008. In deroga a quanto previsto dallo statuto vigente e fino all’approvazione del nuovo statuto, in caso di cessazione di tutti gli assessori, il presidente, entro il termine di dieci giorni, provvede ai sensi dell’articolo 7, comma 9, della legge regionale n. 37 del 2008, nei limiti ivi previsti.
6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del presidente della comunità montana Casentino, in deroga a quanto previsto dallo statuto vigente e fino all’approvazione del nuovo statuto, alla sua elezione si provvede ai sensi dell’articolo 7, comma 11, della legge regionale n. 37 del 2008. La conferenza dei sindaci propone il nuovo presidente entro dieci giorni e l’assemblea provvede all’elezione entro il termine di trenta giorni dalla cessazione dalla carica del presidente medesimo. Se lo statuto vigente non consente di individuare il soggetto che svolge le funzioni di presidente in sostituzione del presidente cessato, dette funzioni sono esercitate, limitatamente per il periodo previsto per l’elezione del presidente, dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica.
7. Il presidente, la giunta esecutiva e l’assemblea della comunità montana Casentino svolgono le funzioni e i compiti previsti dallo statuto vigente, ad eccezione di quanto stabilito con il presente decreto.
8. La conferenza dei sindaci svolge le funzioni previste dall’articolo 7, comma 8, della legge regionale n. 37 del 2008 relative alla proposta di nuovo statuto; dall’entrata in vigore del nuovo statuto, svolge le altre funzioni da questo previste in conformità alla legge regionale n. 37 del 2008. Fino all’approvazione del nuovo statuto, la conferenza dei sindaci propone all’assemblea l’elezione del presidente in caso di cessazione di questo, in conformità a quanto stabilito dal punto 6 del presente decreto.

9. Se non si provvede, ai sensi del punto 5, secondo periodo, alla nomina della giunta, ovvero ai sensi del punto 6, secondo periodo, all'elezione del presidente, nei termini ivi previsti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 37 del 2008.
10. La comunità montana Casentino deve approvare il nuovo statuto entro il 1° marzo 2009, con le procedure previste dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008.
11. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 37 del 2008.
12. Il presente atto è trasmesso tramite raccomandata A/R e anticipato mediante tefefax:
- al presidente della comunità montana Casentino.
 - ai sindaci dei comuni di Bibbiena, Capolona, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla.
 - al presidente della provincia di Arezzo.
13. Il presente atto è, altresì, partecipato ai Direttori generali della Giunta regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) della l.r. n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima legge regionale.

Il Dirigente Responsabile
LUIGI IZZI

Il Presidente
CLAUDIO MARTINI

Il Direttore Generale
VALERIO PELINI